

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 137
Bellinzona, 25 novembre

51/2011

Decreto del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2011 che conferisce il carattere obbligatorio generale al nuovo articolo contrattuale sulla cauzione e alla relativa appendice del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valevole per il Cantone Ticino, con validità fino al 30 giugno 2012

(del 26 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- il Decreto del Consiglio di Stato del 29 settembre 2010 che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valevole per il Cantone Ticino, con validità fino al 30 giugno 2011;
- il Decreto del Consiglio di Stato del 25 maggio 2011 che proroga (rimette in vigore) fino al 30 giugno 2012 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 29 settembre 2010 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valevole per il Cantone Ticino, compresa la modifica del titolo relativo alla Convenzione salariale, che viene adeguato al 2011, senza alcuna modifica dei salari rispetto al 2010;

vista la domanda 22 luglio 2011 delle parti contraenti intesa a conferire il carattere obbligatorio generale al nuovo articolo contrattuale sulla cauzione e alla relativa appendice del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valevole per il Cantone Ticino, con validità fino al 30 giugno 2012;

richiamate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 70/2011 del 2 settembre 2011 e n. 72/2011 del 9 settembre 2011, rispettivamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 178 del 14 settembre 2011;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempite le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

decreta:

1. La domanda 22 luglio 2011 delle parti contraenti intesa a conferire il carattere obbligatorio generale al nuovo articolo contrattuale sulla cauzione e alla relativa appendice del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valevole per il Cantone Ticino, con validità fino al 30 giugno 2012, è accolta.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle nuove disposizioni del CCL evidenziate in grassetto di cui all'allegato al presente decreto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
 - A) a tutte le imprese:
 - a) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolamento termica di facciate, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere e costruzioni di elementi a secco (prefabbricati);
 - b) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a).
 - B) ai lavoratori ed apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro (art. 11) occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale per i lavori in gesso e d'intonacatura è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2012.
8. Comunicazione:
 - alla Divisione dell'Economia;
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Bellinzona, 26 ottobre 2011

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **L. Sadis**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 15 novembre 2011

Allegato

Art. 11^{bis} Cauzione

a) Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d'esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di fr. 10 000.– o fr. 20 000.– (a seconda dell'importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese (Svizzere o estere) operanti nel settore del gesso e dell'intonacatura.

L'importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino.

b) Se la somma per un mandato (mercede secondo il contratto d'ap-palto) è inferiore a fr. 1000.–, le imprese sono liberate dall'obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l'anno civile.

APPENDICE 1 - CAUZIONE

Art. 1 Principi

Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l'entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell'inizio dell'attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:

– cauzione di fr. 10 000.– per lavori di entità inferiore o uguale a di fr. 20 000.–*

– cauzione di fr. 20 000.– per lavori di entità superiore a fr. 20 000.–*

* L'importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d'appalto controfirmato dal committente.

La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca (con sede in Svizzera) ai sensi della legge sulle banche. Con la banca viene definita l'autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell'utilizzo. La cauzione depositata al tasso d'interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.

Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell'importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall'importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.

Art. 2 Utilizzo

La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:

1. ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico

Art. 3 Accesso

In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la CPC deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:

1. Qualora la CPC abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l'abbia notificata al datore di lavoro, e
2. Qualora al datore di lavoro sia stato accordato il diritto di audizione e lo stesso
 - a) abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o
 - b) non abbia accettato la decisione sui mezzi di impugnazione adottati o non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista;
 - c) a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.

Art. 4 Procedura

4.1 Diritto di valersi della cauzione

In presenza delle premesse di cui all'art. 3, la CPC ha senz'altro facoltà di esigere dal soggetto competente (banca) il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell'importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell'importo dalla cauzione versata in contanti

4.2 Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo

Entro 30 giorni o prima della ripresa dell'attività lavorativa in Cantone Ticino, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione versata (vedi art. 1 appendice 1 allegata al CCL di categoria)

4.3 Svincolo della cauzione

La cauzione viene svincolata

- quanto il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l'attività lavorativa nel settore del gesso e dell'intonacatura in Cantone Ticino;
- in caso di aziende e lavoratori distaccati al massimo tre mesi dopo la conclusione dell'incarico in Cantone Ticino

a condizione che

- siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
- la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.

Regolamento

della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) del 16 marzo 2011; modifica

(del 23 novembre 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear),

decreta:

I.

Il Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) del 16 marzo 2011 è così modificato:

Art. 63 cpv. 2 (nuovo)

²La Sezione dell'agricoltura autorizza la gerenza senza diploma di un agriturismo tenendo segnatamente conto delle condizioni di cui al cpv. 1.

Art. 86 Ai Municipi possono essere delegate le competenze relative al controllo:

- a) dell'esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b) dell'età degli avventori (art. 14 Lear);
- c) della vendita di bevande alcoliche (art. 23 e 25 Lear);
- d) della presenza del gerente nell'esercizio e dell'allestimento del piano di lavoro (art. 21 Lear; 75 e 79);
- e) dell'esposizione dei prezzi (art. 34 Lear; 93-96);
- f) del divieto di fumo (art. 35 Lear).

Art. 89 cpv. 1 e 3

¹Le infrazioni di competenza dell'autorità cantonale constatate da parte della Polizia comunale, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all'Ufficio per l'eventuale apertura di una procedura penale in materia di contravvenzioni, conformemente al Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

³Ai Comuni è riversato annualmente, da parte dell'Ufficio, un importo pari ai 2/3 delle multe incassate in applicazione dell'art. 86. È riservata l'applicazione dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

Art. 98 cpv. 3 (nuovo)

³Per i commerci situati in località discoste, su domanda può essere concessa una riduzione della tassa riscotibile.

Art. 100 ¹La tassa per deroga d'orario ammonta al massimo a fr. 60.– per ora.

²In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.

Art. 101 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da fr. 60.– a fr. 500.– a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.

²In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 23 novembre 2011

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **L. Sadis**

Il Cancelliere: **G. Gianella**